

CAPITOLATO D'ONERI

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco ceduo in prevalenza di carpino nero particella 11A Vitagliaro, di proprietà del Comune di Formicola.

ART. 1 - ENTE PROPRIETARIO/GESTORE CHE EFFETTUA LA VENDITA

Il Comune di Formicola (CE) in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale del ___ / ___ / _____, n. ____, esecutiva ai sensi di legge, mette in vendita il lotto boschivo (massa o materiale legnoso ritraibile dal taglio) di proprietà del Comune di Formicola, ricadente in catasto terreni del comune di Formicola (CE), al foglio 1, particelle n.4 e n.54, in località Vitagliaro, corrispondenti alle particella forestale n. 11A del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), vigente per il decennio 2017/2026, come dalle informazioni di cui alla comunicazione del ___ / ___ / _____ e dalla relazione di taglio redatto dal tecnico incaricato dott. agr. Giuliano FIORUCCI, C.F. FRCGLN59P06B963D, P.IVA 04119470617 iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta con il n.146 di sigillo.

ART. 2 - FORME E METODO DI VENDITA DEL LOTTO BOSCHIVO

1. La vendita avviene ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale 3/2017 e del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nel rispetto della vigente normativa statale;
2. La pubblicazione deve avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicità e trasparenza.

3. Il Comune o Ente proprietario/gestore può procedere

all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida.

ART. 3 - PREZZO E RISCHI DI VENDITA

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di euro 15.350,00

oltre I.V.A. come per legge.

2. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità

dell'aggiudicatario.

3. L'aggiudicatario, in conformità alle informazioni di cui alla comuni-

cazione/autorizzazione e al progetto/relazione approvati, eseguirà il ta-

glio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori oc-

correnti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e

spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per

qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

4. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prez-

zo di stima per qualsiasi ragione.

5. Il Comune o Ente proprietario/gestore, all'atto della consegna, se

trattasi di bosco ceduo, ne garantisce soltanto i confini e la superficie

oggetto di taglio, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce il

numero di piante individuate o assegnate con martello forestale, riportate

in piedilista di martellata, la specie delle piante e la quantità dei pro-

dotti che potranno ricavarsi.

ART 4 - MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE POSTO IN VENDITA

1. Il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo posto in vendita è

il seguente:

bosco governato a ceduo con piante e polloni della specie prevalente di car-

pino nero sito in località Vitagliaro, particella forestale n. 11A, i cui

confini del lotto sono individuati come riportato in progetto autorizzato,

di cui:

1) numero di matricine (n.116) da abbattere di età superiore o pari a due volte il turno minimo (2T) con diametro a 1,30 metri da terra pari o superiore a 17,5 centimetri individuate alla medesima altezza con apposizione di numerazione progressiva in tinta verde indelebile;

2) numero di matricine (n.459) da riservarsi dal taglio contrassegnate a 1,30 metri da terra in tinta verde indelebile con un anello e con numero progressivo su etichetta metallica.

2. Sia per i boschi di alto fusto che a ceduo:

a) numero piante _____ da riservare dal taglio, delimitanti le piste di esbosco da realizzare, sono contrassegnate, a distanza regolare, con un doppio anello in tinta gialla indelebile a 1,30 metri da terra e con una numerazione progressiva, sempre in tinta gialla, apposta tra i due anelli e riferita a ciascuna pista;

b) numero piante _____ da riservare dal taglio, delimitanti piazzali di carico e piazzole da realizzare, sono contrassegnate, a distanza regolare, con un doppio anello in tinta gialla indelebile a 1,30 metri da terra e con una numerazione progressiva, sempre in tinta gialla, apposta tra i due anelli e riferita a ciascun piazzale o piazzola;

c) numero piante _____ non rilevate in fase di assegno e stima del lotto boschivo cadenti al taglio per la realizzazione delle piste di esbosco o per la costruzione di piazzali di carico o piazzole, individuate con

l'impronta del martello forestale del Direttore incaricato e con numerazione

progressiva in tinta rossa indelebile sulla specchiatura al ceppo;

d) numero piante (n.47) di confine delimitanti il lotto boschivo posto

in vendita contrassegnate, a 1,30 metri da terra, con doppio anello in tinta

verde indelebile e con un numero progressivo tra i due anelli nella medesima

tinta, visibile dall'interno dello stesso lotto;

e) il confine del lotto boschivo oggetto di taglio il taglio da eseguir-

si in esecuzione di P.G.F. coincide con il limite individuato dal piano

stesso, fatte salve le lievi modifiche resesi necessarie in sede di assegno

e riportate nella relazione di taglio e nella cartografia allegata.

ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta la

seguente documentazione

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa,

resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) l'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Forestali della Campa-

nia ai sensi dell'art. 83 del Regolamento regionale n. 3/2017;

b) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di

aver preso visione delle condizioni locali, dei confini del lotto boschivo

oggetto di taglio, di tutte le circostanze generali e particolari relative

all'utilizzazione stessa e che il tutto è di suo gradimento, nonché di aver

preso visione delle informazioni desumibili dall'istanza di comunicazio-

ne/autorizzazione nonché dalla relazione o dal progetto di taglio e del pre-

sente Capitolato d'onere in ogni loro parte;

2. quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune o Ente proprietario/gestore comprovante l'effettivo deposito provvisorio (garanzia provvisoria), nel rispetto della normativa statale vigente, di euro 1.535,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta a garanzia dell'offerta o eventuale altra forma di garanzia provvisoria.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALL'ASTA

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrano uno o più motivi di incompatibilità, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

ART. 7 - VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

1. L'aggiudicatario, dal momento dell'avvenuta aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune o l'Ente proprietario/gestore, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

2. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che il Comune o l'Ente proprietario/gestore è comunque tenuto a specificare, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 8 - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

1. Il verbale di aggiudicazione, da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dal rappresentante dell'Ufficio rogante e da due testimoni, darà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, alla stipula entro 60 gg di un regolare contratto di vendita

del materiale legnoso ritraibile dal taglio (lotto boschivo) aggiudicato da stipulare tra il Comune o l'Ente proprietario/gestore e l'impresa aggiudicataria ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

2. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione (della comunicazione/autorizzazione con le relative informazioni di taglio e, laddove presente, il progetto o relazione di taglio) e del Capitolato d'Oneri.

3. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede dell'Ente appaltante.

ART. 9 - FIDEJUSSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune o all'Ente proprietario/gestore:

a) polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente. Il mancato rinnovo costituisce motivo di sospensione dell'intervento di taglio ed elemento di valutazione ai fini del mantenimento della ditta aggiudicataria nell'elenco di cui all'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3/2017;

b) deposito cauzionale pari al 10 per cento (10%) del prezzo di vendita stabilito nel contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati e restituiti solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente

dall'esecuzione del contratto, sia verso il Comune o l'Ente proprietario/gestore;

2. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, il Comune o l'Ente proprietario/gestore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10- RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà quanto stabilito nel precedente articolo 9 (polizza fidejussoria e deposito cauzionale) entro il termine ivi previsto, il Comune o l'Ente proprietario/gestore potrà decadere dall'obbligo della stipula del contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa via posta elettronica certificata (P.E.C.) o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre l'aggiudicazione al secondo concorrente, restando incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 11 - DIRETTORE DEL CANTIERE FORESTALE

1. L'intervento di taglio nel lotto boschivo è attuato mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale, individuato nel Dr.

_____ , il quale assume le funzioni di Direttore tecnico dei tagli boschivi, individuato i tra soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

2. Il Direttore assume esclusivamente la responsabilità tecnica dell'intervento del taglio boschivo.

3. La nomina del Direttore è stata effettuata prima della sua consegna del lotto boschivo alla ditta aggiudicataria.

4. Il Direttore, in base alle norme del Regolamento regionale n. 3/2017,

alla normativa di settore vigente ed alle autorizzazioni rilasciate dagli

Enti competenti, svolge le seguenti attività:

a) presiede alla consegna del lotto boschivo oggetto di taglio;

b) controlla la corretta esecuzione dei tagli boschivi e la conformità ai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione di taglio, al P.G.F., ed alle eventuali prescrizioni dell'autorizzazione di taglio, formulando anche specifiche prescrizioni operative;

c) ove non previsto dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, se necessario, prescrive modesti adeguamenti;

d) procede, di volta in volta, all'assegno ed alla stima di eventuali piante di sottocavallo, siglandole con il proprio martello forestale, annotandone la specie, l'altezza, il diametro a petto d'uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le stesse devono essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo, secondo le norme del Regolamento regionale n. 3/2017 e del presente capitolato;

e) ove non previsto dai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione o dal progetto/relazione di taglio, se necessario, procede, di concerto con l'Ente Delegato territorialmente competente, all'assegno di tracciati di uso e allestimento temporanei (piste di esbosco, di piazzali di carico) e di eventuali piazzole per il trattamento dei residui delle utilizzazioni e ne verifica la corretta realizzazione;

f) trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato, alla ditta aggiudicataria del lotto e al Comune o all'Ente proprietario/gestore i verbali periodici redatti al 30, al 60 e al 100 per cento dell'esecuzione del taglio boschivo;

g) procede, su semplice segnalazione del Comune o Ente proprietario/gestore, all'immediata sospensione dei lavori, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi al pagamento delle rate secondo le modalità contrattuali;

h) verifica la regolare apposizione della cartellonistica e delle segnalazioni relative alle aree in cui sono consentiti ed eseguiti gli interventi di taglio boschivo e tutte le relative operazioni di esbosco.

i) h.bis) effettua con la Struttura Regionale Territoriale competente, i sopralluoghi periodici di cui all'articolo 48, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2017

5. La figura del Direttore del cantiere forestale non coincide con la figura del direttore dei lavori di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

ART. 12 - CONSEGNA DEL LOTTO BOSCHIVO

1. Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, via P.E.C. o a mezzo

di raccomandata con ricevuta di ritorno, il Comune o l'Ente proprietario/gestore inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna il lotto boschivo entro sessanta (60) giorni dalla stipula del contratto

2. La consegna del lotto boschivo avviene entro sessanta (60) giorni dalla esecutività del relativo contratto alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento del Comune o l'Ente proprietario/gestore e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.

3. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla comunicazione/autorizzazione di taglio o alla redazione del progetto/relazione di taglio e quanto riportato nel verbale di assegno e stima.

4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato (art. 21, comma 11);

5. La consegna è subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente Capitolato d'oneri, tra i quali:

a) presenza dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri professionali al tecnico incaricato dell'estensione della comunicazione/autorizzazione e della relazione/progetto di taglio;

b) polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente sino

all'avvenuta riconsegna del lotto boschivo al Comune o all'Ente proprietario/gestore;

c) accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento (10%)

dell'importo di contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario;

d) versamento della prima rata nei tempi, entità e modalità stabilite nel contratto;

e) dichiarazione di impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento, dell'accantonamento, da parte del Comune o Ente proprietario/gestore su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento (10%) del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del proprio patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, per la prevenzione dei dissesti idrogeologici nonché per la revisione del Piano di Gestione Forestale.

6. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto, anche se la consegna dovesse avvenire successivamente.

7. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto relativo al materiale legnoso aggiudicato, il Co-

comune o l'Ente proprietario/gestore potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale.

ART. 13 - PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in base alle modalità previste nell'avviso d'asta o nel bando di gara. In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune o dell'Ente proprietario/gestore gli interessi legali maturati sulle somme non pagate che saranno calcolati in sede di emissione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il verbale di riscontro finale deve riportare gli estremi del completo e avvenuto pagamento sia delle somme a contratto che di eventuali penali contrattuali.

ART. 14 - GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

L'aggiudicatario deve comunicare il giorno in cui inizieranno i lavori nel lotto boschivo al Comune o all'Ente proprietario/gestore, all'Ente delegato (Comunità Montana/Amministrazione Provinciale), al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competenti e alla Struttura Regionale Territoriale competente.

ART. 15 - TERMINE DEI LAVORI

1. Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi dodici (12) dalla consegna contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione. Eventuali richieste di proroghe potranno essere richieste secondo le modalità esposte nel successivo articolo 15. In ogni caso non potranno essere superati i tempi previsti per la comunicazio-

ne/autorizzazione di taglio di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento regionale n. 3/2017.

2. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati, comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o dell'Ente proprietario/gestore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 - PROROGHE

1. Allorquando l'aggiudicatario, per cause oggettive, ritiene di non poter portare a termine il taglio del lotto boschivo entro i termini contrattuali, sulla scorta del parere positivo del Direttore, può fare istanza di proroga al Comune o all'Ente proprietario/gestore.

2. Il Comune o dell'Ente proprietario/gestore ha la facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento del taglio del lotto boschivo e comunque non oltre la tempistica di cui all'articolo 30, comma 5, e all'articolo 31, comma 11. Il Comune o dell'Ente proprietario/gestore deve informare l'Ente delegato territorialmente competente e la Struttura Regionale Territoriale della concessione delle predette proroghe.

3. La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta, da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere al Comune o dell'Ente proprietario/gestore un corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

ART. 17 - RISPETTO DELLA NORMATIVA FORESTALE

L'aggiudicatario, durante i lavori di utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato, dalla L.R. n. 11/1996, dal Regolamento regionale n. 3/2017 e dai regolamenti e dalle leggi di settore vigenti.

ART. 18 - DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE

ANIMALI

È proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle disposizioni dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017.

ART. 19 - MODALITÀ DEL TAGLIO

1. L'utilizzazione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del Piano di Gestione Forestale vigente, deve essere condotta in conformità:

a) alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017;

b) alle prescrizioni allegate alla comunicazione/autorizzazione o al progetto/relazione di taglio;

c) al presente Capitolato d'oneri;

d) alle indicazioni sulle modalità di taglio riportate in eventuali pareri e/o nulla osta degli Enti competenti (Autorità di Bacino, Enti Parco, Aree protette, Riserve, altri Enti);

e) alle specifiche prescrizioni operative del Direttore del Cantiere forestale.

2. In particolare, per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia, lasciando la superficie di

taglio liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" od a "chierica di monaco"). Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso del Comune o dell'Ente proprietario/gestore, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante martellate il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.

3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

4. Per le conifere l'aggiudicatario, al momento del taglio, deve apporre sulla superficie di taglio il medesimo numero in tinta rossa indelebile apposto in sede di assegno sul tronco a 1,30 metri da terra.

5. Per i cedui l'aggiudicatario, al momento del taglio, per le matricine da abbattere con diametro a 1,30 metri da terra pari o superiore a 17,5 centimetri, precedentemente individuate con numerazione progressiva in tinta verde indelebile, deve apporre sulla superficie di taglio il medesimo numero in tinta rossa indelebile.

ART. 20 - RILEVAMENTO DANNI

1. Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Direttore del cantiere forestale, alla presenza dell'aggiudicatario, procede:

a) al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco anche attraverso (per quanto possibile) un'opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di segni apposti con vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere

dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione dei verbali di riscontro periodico e/o finale ovvero nel certificato di regolare esecuzione dei lavori.

b) di volta in volta, all'assegno ed alla stima di eventuali piante di sottocavallo, siglandole con il proprio martello forestale, annotandone la specie, l'altezza, il diametro a petto d'uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le stesse devono essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo.

ART. 21 - RISCONTRO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - PENALITÀ PER INADEMPIENZE
IN FASE DI TAGLIO

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 30 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed al Comune o Ente proprietario/gestore.

2. Successivamente, entro 30 giorni dal termine dei lavori fissato dall'articolo 14 del presente Capitolato d'onori, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare alla Ditta/Aggiudicatario, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato, ai Carabinieri Forestale e al Comune o Ente proprietario/gestore il verbale di riscontro finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

3. Il verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dal Direttore del cantiere forestale e dalla Ditta/aggiudicatario.

4. La Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali del Direttore di cui all'articolo 46, comma 3, lettera f), del Regolamento regionale n. 3/2017 si riserva di effettuare nell'area di taglio boschivo dei sopralluoghi periodici al 30, al 60 e al 100 per cento del taglio boschivo. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente verifica l'attività svolta dal Direttore, redige appositi verbali e li trasmette all'Ente delegato competente, al Direttore stesso, alla Ditta/Aggiudicatario che ha eseguito i lavori e al Soggetto proprietario o gestore.

5. In sede di riscontro finale si deve:

a) verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;

b) esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

c) accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri, nel Contratto, e nel Regolamento regionale n. 3/2017.

d) accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicatario secondo le modalità convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere al Comune o Ente proprietario/gestore;

e) determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre i 180 giorni (precedente articolo 16, comma 3), l'indennizzo spettante al Comune o Ente proprietario/gestore in base alle presenti norme;

f) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario/gestore per le piante assegnate nel corso del taglio.

La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro periodici (al 30, 60 e 10 per cento dell'utilizzazione) redatti a cura del Direttore del cantiere forestale;

g) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario per eventuali danni arrecati di cui al precedente

art. 19. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro periodici, redatti dal Direttore del cantiere forestale;

h) accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni relativi ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo di cui all'articolo 80.bis, comma 1, lettera c), del Regolamento n. 3/2017, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria appositamente accesa dall'aggiudicatario fidejussoria e alla restituzione del deposito cauzionale, al netto delle eventuali decurtazioni per i predetti lavori;

i) accertare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale;

j) verificare che il Comune o Ente proprietario/gestore abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento (10%) del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del proprio patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e

realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, per la prevenzione dei dissesti idrogeologici nonché per la revisione del Piano di Gestione Forestale. In mancanza di detto accantonamento non può essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

6. Per le piante per le quali sia stato omissso di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15 per cento (15%).

7. Quando l'assegno oltrepassa il suddetto limite del 10 per cento (10%), per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.

8. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà al Comune o Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

a) per un numero di piante inferiore o pari al 10 per cento (10%) del numero di piante, nel caso dei cedui, e dei metri cubi, nel caso dell'alto fusto, previsti dal progetto/relazione di taglio, l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del 15%;

b) per le piante o i metri cubi eccedenti il suddetto 10% l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per

quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5 centimetri e di

due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri.

9. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.

10. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

a) di € 15,00 (quindici) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

b) di € 15,00 (quindici) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;

c) di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;

d) di € 10,00 (dieci) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;

e) di € 10,00 (dieci) per ogni moncone non tagliato;

f) di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

11. Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale che verrà stabilita dal Comune o Ente proprietario/gestore.

12. La determinazione degli eventuali indennizzi verrà effettuata dal Direttore del cantiere forestale nel verbale di riscontro finale.

13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITÀ IN

GENERE

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- c) riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d) esonerare a rivalere il Comune o Ente proprietario/gestore, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- e) limitare l'uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco, utilizzando rigorosamente i tracciati di uso e allestimento temporanei (sentieri o piste di esbosco) esistenti ed individuati.

ART. 23 - COSTRUZIONE DI CAPANNE

1. L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione del Comune o Ente proprietario/gestore.

2. L'autorizzazione è concessa dall'Ente delegato territorialmente competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà

dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'articolo 21, comma 1, del presente Capitolato, trascorso il quale le stesse passeranno gratuitamente in piena proprietà del Comune o Ente proprietario/gestore.

ART. 24 - DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

Il Comune o Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e ad altri eventuali addebiti ivi contenuti.

ART. 25 - INTERESSI SULLE PENALITÀ ED INDENNIZZI

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare al Comune o Ente proprietario/gestore per indennizzi o penalità relativi all'utilizzazione saranno pagate al più tardi entro otto (8) giorni dalla notificazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativamente all'utilizzazione, con le modalità previste all'articolo 21. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni diversa azione del Comune o Ente proprietario/gestore.

ART. 26 - ASSICURAZIONE OPERAI - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Comune o Ente proprietario/gestore, quanto verso gli operai e chiunque altro, di eventuali danni a persone e a cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia al completo risarcimento di essi.

2. L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti de-

gli operai e dei lavori e all'applicazione del relativo C.C.N.l. vigente. Lo

svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di legge.

3. L'aggiudicatario è responsabile della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs 8 aprile 2008, n. 81.

4. Non compete al Direttore del cantiere forestale la verifica della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Tali obblighi sono in capo all'aggiudicatario del lotto boschivo.

ART. 27 - PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Il Comune o Ente proprietario/gestore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune o Ente proprietario/gestore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo, il quale, in caso contrario, potrà rivalersi in modo adeguato.

ART. 29 - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

1. Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito

il sopralluogo finale da parte della Struttura regionale territoriale competente, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato al Comune o Ente proprietario/gestore.

2. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso il Comune o Ente proprietario stesso.

3. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso il Comune o Ente proprietario/gestore per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 30 - SOSPENSIONE DEL TAGLIO E INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

1. Il Comune o Ente proprietario/gestore si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione inviata all'aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nel taglio del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

2. L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (articolo 46, comma 3, lettera f) del Regolamento regionale n. 3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale.

3. Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale di riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovrà essere trasmessa anche al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se è necessario dare corso ad eventuali provvedimenti consequenziali.

ART. 31 - RICHIAMO ALLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 32 - PENALITÀ PER MANCATO SGOMBERO DEI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE

1. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della lavorazione e dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ara, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017.

2. L'importo sarà determinato dal Direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro finale e la somma sarà versata al Comune o Ente proprietario/gestore che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata come verificata in sede di riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2 cm.

ART. 33 - OBBLIGHI DI RISPETTO DEL D.LGS 8 APRILE 2008, N. 81

L'aggiudicatario è obbligato:

a) a presentare all'atto della consegna del lotto boschivo il D.V.R. ai sensi del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81,

b) a rispettare durante le operazioni di utilizzazione boschiva le disposizioni del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, in particolare, le prescrizioni previste nel D.V.R.

_____ li ____ / ____ / _____

Il Comune o Ente proprietario

L'Aggiudicatario

Dichiarazione dell'aggiudicatario

Agli effetti tutti dell'art. 1341 del Codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione del presente Capitolato che si impegna a rispettare.

L'Aggiudicatario
